

Civile Ord. Sez. 6 Num. 24929 Anno 2022

Presidente: BISOGNI GIACINTO

Relatore: DI MARZIO MAURO

Data pubblicazione: 18/08/2022

Pdf by:
<https://www.pro-memoria.info>

Oggetto
Protezione
internazionale
e
R.G.N.
16490/2021

Cron.
Rep.
C.C.
18/05/22

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16490/2021 R.G. proposto da:
PODOLIAK ROMAN, elettivamente domiciliato presso la casella di
posta certificata dell'avvocato Andrea Bianchi (pec:
[_____](#)), che lo rappresenta e
difende per procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

- *ricorrente* -

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in Roma, Via
dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo
rappresenta e difende *ope legis*;

- *resistente* -

avverso il decreto n. 3549/2021 del Tribunale di Milano, depositato
in data 07/05/2021, R.G. n. 42460/2019;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Di
Marzio;

2022

RILEVATO CHE

1. — Con ricorso *ex art. 35-bis* del d.lgs.25/2008, Roman Podoliak,
cittadino ucraino, nato il 17/07/1995 a Hodoriv (Ucraina), ha adito

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

il Tribunale di Milano, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello *status* di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. — Nel richiedere la protezione internazionale, il ricorrente esponeva di aver lasciato l'Ucraina per timore di essere costretto a prestare il servizio militare nella zona di guerra del bacino del Donbass. In particolare, il ricorrente allegava tre cartoline di precetto di chiamata al servizio militare ricevute mentre si trovava in Ucraina e riferiva di aver deciso di scappare nel febbraio del 2015 non potendosi più sottrarre alla leva alla luce delle crescenti tensioni nel Paese. Il ricorrente allegava di aver raggiunto in Italia gli zii paterni, residenti nel bresciano da oltre dieci anni. Inoltre, riferiva come la madre fosse deceduta dopo essersi trasferita in Crimea e di aver perso ogni contatto con il padre affetto da alcolismo. Il richiedente riferiva di avere una sorella, ora residente in Russia e una fidanzata, residente in Ucraina. Alla domanda di protezione internazionale il ricorrente allegava di lavorare in Italia come elettricista con un contratto di apprendistato per il quale era prevista la conversione in contratto a tempo indeterminato a marzo 2021. Infine, il ricorrente allegava di non poter fare rientro in Ucraina per timore di essere costretto ad arruolarsi come militare o di essere processato e incarcerato in caso di rifiuto.

3. — Il Tribunale di Milano ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione.

4. — In particolare, il Tribunale di Milano ha ritenuto i fatti allegati dal ricorrente non riconducibili alle fattispecie legali della protezione internazionale. In particolare, il Tribunale ha ritenuto il racconto

credibile ma, in base alle fonti COI consultate, ha considerato inattuale il pericolo prospettato dal ricorrente alla luce della sospensione a tempo indeterminato di ogni chiamata al fronte da parte del presidente Poroshenko nel 2016. In relazione al riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c) del D. Lgs. 251/2007, il Tribunale di Milano ha ritenuto che la situazione nella zona ovest dell'Ucraina non fosse riferibile, in base alle fonti COI consultate, a un contesto di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno o internazionale. Infine, il Tribunale di Milano ha escluso il riconoscimento della protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6 del TUI, in assenza di particolari indici di vulnerabilità che testimonino una disparità tra la vita condotta nel Paese d'origine e la sua attuale condizione in Italia.

5. — Avverso il predetto decreto, in data 04/06/2021, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, svolgendo sette motivi.

6. — L'intimata Amministrazione dell'Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

7. — Il ricorso è stato assegnato all'adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 18 maggio 2022 ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c.

CONSIDERATO CHE

8. — Il ricorso contiene sette motivi.

«1. *Erronea e falsa applicazione dell'art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cpc*». Il primo motivo di ricorso lamenta l'erronea applicazione della normativa in materia di protezione sussidiaria per aver il Tribunale di Milano ommesso di considerare quanto dedotto dal ricorrente nel ricorso di

primo grado in merito alla situazione in Ucraina e al rischio di subire trattamenti inumani e degradanti alla luce dell'obbligo di leva presente nel Paese.

«2. *Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio della domanda ex art. 14 D.Lgs. n. 251/2007, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cpc*». Il secondo motivo di ricorso lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo quale l'allegazione dei tre precetti militari ricevuti dal ricorrente da parte del Governo ucraino di chiamata alla leva. Inoltre, si lamenta l'omessa considerazione delle quattro pronunce della Commissione Territoriale di Milano allegate dal ricorrente nel ricorso di primo grado in cui è stata riconosciuta la protezione internazionale a ricorrenti ucraini nella medesima condizione dell'appellante.

«3. *Omessa, erronea e falsa applicazione dell'art. 116 cpc, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cpc. Omessa valutazione di prove documentali*». Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 116 c.p.c. per omessa valutazione delle prove documentali allegate dal ricorrente.

«4. *Erronea e falsa applicazione dell'art. 5, co. 6, D.Lgs. n. 286/1998, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cpc*». Il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione della normativa in materia di protezione umanitaria per non aver il Tribunale di Milano valutato la condizione di vulnerabilità del ricorrente alla luce della sua situazione nel Paese d'origine in rapporto al percorso socio-lavorativo costruito in Italia.

«5. *Omessa motivazione in punto di mancato riconoscimento della protezione umanitaria, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4 cpc*». Il quinto motivo di ricorso lamenta la carenza motivazionale del diniego di protezione umanitaria in relazione al giudizio di comparazione tra la situazione del ricorrente in Italia e quella a cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio in Ucraina.

«6. Omessa, erronea e falsa applicazione degli artt. 2, 23 e 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e degli artt. 1 e 4 della Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cpc». Il sesto motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 2, 23 e 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e degli artt. 1 e 4 della Costituzione per non aver il Tribunale di Milano considerato, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la stabile situazione lavorativa del ricorrente in Italia.

7. *Violazione ed omessa applicazione degli artt. 29 Costituzione, 8 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, 7 e 33 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea*». Il settimo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 29 della Costituzione, dell’art. 8 CEDU e degli artt. 7 e 33 della CFUE da parte del Tribunale di Milano per aver omesso di considerare la situazione familiare del ricorrente in Italia e aver travisato quella lasciata in Ucraina.

RITENUTO CHE

9. — Il ricorso va accolto.

I motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono evidentemente fondati sotto un duplice profilo: e cioè sia con riguardo alla protezione maggiore, tenuto conto della situazione in Ucraina, sia con riguardo al radicamento del richiedente in Italia.

Sotto il primo aspetto, è di tutta evidenza che il timore del richiedente di essere arruolato fosse tutt’altro che ipotetico, e che il giudizio del Tribunale sulla situazione dell’Ucraina sia stato formulato sulla base di COI. che non riflettevano l’effettiva situazione del paese, avuto riguardo al successivo e notorio sviluppo di essa all’attualità. In tale quadro occorre peraltro rammentare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, deve essere riconosciuto lo status di rifugiato politico all’obiettore di coscienza che rifiuti di prestare il servizio militare nello Stato di

origine, ove l'arruolamento comporti il rischio di un coinvolgimento, anche solo indiretto, in un conflitto caratterizzato dalla commissione, o dall'alta probabilità di essa, di crimini di guerra e contro l'umanità (Cass. 19 novembre 2019, n. 30031; v. pure Cass. 3 febbraio 2021, n. 2387).

Con riguardo al secondo aspetto, poi, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dal richiedente (contratto di apprendistato come elettricista, pagg. 23 del ricorso e 6 del decreto di rigetto), il Tribunale ha omesso di effettuare la verifica comparativa secondo i parametri indicati da Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24413).

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al tribunale di Milano in diversa composizione.

Così deciso IN Roma, il 18 maggio 2022.

Pdf by:
<https://www.pro-memoria.info>